



COMUNE DI ROSATE
Provincia di MILANO

**Regolamento indicante criteri comunali in materia di autorizzazioni
per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 29.11.2007

SOMMARIO

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzioni normative e definizioni

Articolo 2 – Durata

CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Articolo 3 – Suddivisione del territorio comunale in zone

Articolo 4 – Tipologia delle attività

Articolo 5 – Inapplicabilità dei criteri

Articolo 6 – Criteri per la concessione delle autorizzazioni

Articolo 7 – Superficie ed ampliamento dell'attività

Articolo 8 – Trasferimento

Articolo 9 – Distanze

Articolo 10 – Impatto acustico

Articolo 11 – Tutela della salute

Articolo 12 – Norme urbanistico-edilizie

CAPITOLO III – AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 – Domanda e autorizzazione

Articolo 14 - Autorizzazione

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee

Articolo 16 - Attività stagionale

Articolo 17 – Estensione dell'attività

Articolo 18 – Ampliamento dell'attività

Articolo 19 – Subingresso dell'attività

Articolo 20 – Revoca dell'autorizzazione

CAPITOLO IV – MODALITA' OPERATIVE

Articolo 21 – Commissione

Articolo 23 – Vendita per asporto

Art. 24 – Limitazioni

CAPITOLO V – ORARI

Articolo 25 – Orario giornaliero

Articolo 26 – Chiusura temporanea

Articolo 27 Programmi di apertura per turni

Articolo 28 Detenzione di apparecchi televisivi o simili in apposite sale

CAPITOLO VI – VIDEOGIOCHI

Articolo 29 – Disposizioni legislative

Articolo 30 – Definizione di apparecchi e congegni per trattenimento e divertimento (videogiochi)

MODALITA' DI GIOCO

Articolo 31 – Caratteristiche di gioco

Articolo 32 – Giochi leciti

Articolo 33 – Divieto di riproduzione gioco del poker

Articolo 34– Divieto di riproduzione gioco del poker

Articolo 35 – Divieto di gioco ai minorenni

Articolo 36 – Vincite

DISPOSIZIONI PER APPARECCHI E CONGEGNI

Articolo 37– Tipologia degli esercizi

Articolo 38 – Numero massimo degli apparecchi installabili

Articolo 39 – Divieti di installazione

Articolo 40 – Apparecchi a ripetizione di partita

CAPITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 41 Norme transitorie

Articolo 42 - Rinvio ad altre norme

Articolo 43 - Entrata in vigore

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzioni normative e definizioni

La regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande quali ristorazione, bar e di trattenimento e svago è predisposta ai sensi di:

- Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”
- Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004 n. 7/17516 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003”.
- dal T.U. leggi di PS 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni

Le disposizioni di cui alla L.r. 30/2003 non si applicano:

- alle strutture ricettive (L. 29 marzo 2001 n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”), limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse
- alle attività di agriturismo (L. 5 dicembre 1985 n. 730 “Disciplina dell’agriturismo”; L.R. 31 gennaio 1992 n. 3 “Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio”), limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti
- ai circoli privati (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235).

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto in locali o aree a tal fine attrezzate.

L’attività può essere effettuata :

- in appositi locali;
- in appositi locali mediante distributori automatici;
- in locali non aperti al pubblico (mense aziendali, spacci annessi alle aziende, amministrazioni, enti e scuole);
- preso il domicilio del consumatore;
- su aree pubbliche ai sensi della legge regionale n. 15/2000;

Gli esercizi di somministrazione sono costituiti dall’unica tipologia di somministrazione di alimenti e bevande.

E’ ammessa la vendita per asporto dei prodotti autorizzati per la somministrazione.

Articolo 2 – Durata

Il presente regolamento stabilisce criteri e norme procedurali per il rilascio della autorizzazioni che hanno validità a partire dalla data della loro approvazione; tali criteri possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione, così come contemplato dall’art. 9 comma 2 della L.R. n. 30/2003.

CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Articolo 3 – Suddivisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale si articola nelle seguenti due zone:

Zona 1 (fascia urbana ed extraurbana) corrisponde al tessuto urbano consolidato, al centro storico, nonché alle aree di espansione ed agricole del Comune di Rosate, come meglio individuata nella planimetria qui allegata al presente regolamento (all. A).

Zona 2 (fascia produttiva) corrisponde alla zona industriale – artigianale produttiva del Comune di Rosate, come meglio individuata nella planimetria qui allegata al presente regolamento (all. A).

Articolo 4 – Tipologia delle attività

Gli esercizi sono costituiti da un'unica tipologia di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.r. 30/2003.

Ai soli fini di monitoraggio delle attività, gli esercizi sono classificati nelle seguenti denominazioni (più completamente riportate al punto 6 allegato A della D.G.R. 17/5/2004 n. 7/17516):

- a) Ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili anche regionali: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo.
- b) Esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale.
- c) Tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizi al tavolo.
- d) Pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizi al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza".
- e) Bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura.
- f) Bar - caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché dolci e spuntini.
- g) Bar - pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere.
- h) Wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina.

- i) Disco - bar, piano bar, american - bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività.
- l) Discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
- m) Stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

La denominazione dell'esercizio deve essere dichiarata e comunicata al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività; in caso di svolgimento di più attività, devono essere comunicate tutte le varie denominazioni in cui rientrano le attività dell'esercizio.

Articolo 5 – Inapplicabilità dei criteri

La programmazione non si applica

- agli esercizi con attività prevalente di intrattenimento e svago, sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi..
- agli esercizi posti all'interno di aree di servizio nelle strade extra-urbane principali
- a mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, ospedali, case di riposo e di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, caserme
- nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico
- ai servizi a domicilio del consumatore
- alle attività temporanee
- all'interno di strutture culturali e di svago: musei, teatri, cinema, sale concerto...

Articolo 6 – Criteri per la concessione delle autorizzazioni

Il rilascio di nuove autorizzazioni è soggetto ai seguenti criteri:

- esistenza delle disponibilità di autorizzazioni stabilite nella nuova parametrizzazione per la zona di riferimento;
- concessione di autorizzazioni solo in presenza di destinazione d'uso commerciale, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;
- disponibilità di aree di parcheggio secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici;
- rispetto delle norme sull'impatto acustico e ambientale;
- gli esercizi che svolgono esclusivamente attività di somministrazione e di trattenimento e svago congiuntamente, con prevalente apertura serale e dotati di spazi all'aperto, devono essere localizzati in aree a bassa densità abitativa, in modo da evitare problemi di inquinamento acustico e ambientale;
- le aree e le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti possono sempre ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di attività di ristoro-bar, le autorizzazioni sono sottoposte a vincolo localizzativo,

non potranno essere trasferite se non con il trasferimento fisico dell'impianto e decadono in caso di sua chiusura;

Articolo 7 – Superficie ed ampliamento dell'attività

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione, è soggetto alla sola comunicazione al Comune, da presentare direttamente o tramite raccomandata, e può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione attestata dal protocollo comunale o dalla ricevuta del servizio postale.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico - sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992. Gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico - sanitario

Articolo 8 – Trasferimento

Il trasferimento dell'esercizio nell'ambito della stessa zona è consentito e costituisce atto dovuto.

Il trasferimento di un esercizio dalla Zona 1 (fascia urbana ed extraurbana) alla Zona 2 (fascia produttiva) è sempre consentito e costituisce atto dovuto, fatti salvi il rispetto delle destinazioni d'uso e delle disposizioni igienico-sanitarie ed di agibilità relativamente all'immobile di nuovo insediamento. In tali casi l'autorizzazione trasferita verrà conteggiata come contingente nella Zona di trasferimento.

È vietato il trasferimento di un esercizio dalla Zona 2 (fascia produttiva) alla Zona 1 (fascia urbana ed extraurbana), salvo che ci sia disponibilità libera di contingente numerico degli esercizi nella Zona 1 (fascia urbana ed extraurbana). In tale ultimo caso il trasferimento è sempre consentito e costituisce atto dovuto, fatti salvi il rispetto delle destinazioni d'uso e delle disposizioni igienico-sanitarie e di agibilità relativamente all'immobile di nuovo insediamento. In tali casi l'autorizzazione trasferita verrà conteggiata come contingente nella Zona di trasferimento.

Articolo 9 – Distanze

Non sono previsti limiti di distanza fra esercizi e con luoghi di cura, riposo e culto.

Articolo 10 – Impatto acustico

Gli esercizi con attività di trattenimento e svago, ad apertura prevalentemente serale o con spazi all'aperto, sono tenuti ad adottare

misure di contenimento e mitigazione dell'impatto acustico a salvaguardia della quiete secondo le indicazioni del Comune.

Per le attività che danno origine a inquinamento acustico si applicano le normative della L. 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 nonché del vigente Piano comunale di classificazione acustica.

Le attività per le quali è prevedibile un impatto acustico e ambientale rilevante secondo le disposizioni di legge, sono soggette a valutazione dell'ARPA competente.

Articolo 11 – Tutela della salute

L'attività degli esercizi di somministrazione deve essere svolta in conformità all'art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori", di cui alla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, per come modificata dall'art. 7 della Legge n. 306. del 21 ottobre 2003 e del successivo D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati cartelli ben visibili con la scritta "vietato fumare" e con indicazione della relativa legge, delle sanzioni e degli organi di vigilanza; nelle strutture a più locali il cartello va collocato alle entrate o in luoghi ben evidenti; negli altri locali sono sufficienti cartelli che rechino solo l'indicazione "vietato fumare".

I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e separati dagli altri locali dell'esercizio in cui è vietato fumare.

I locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

- pareti a tutt'altezza su 4 lati
- porta con chiusura automatica, abitualmente chiusa
- adeguata segnaletica con cartelli a indicazione luminosa "area per fumatori", integrata ad altri cartelli luminosi con la dizione "vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione", che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento dell'impianto di ventilazione
- passaggio non obbligato per i non fumatori.

I locali per fumatori devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata ad aria adeguatamente filtrata, con le seguenti caratteristiche tecniche:

- aria non riciclabile ed espulsa all'esterno
- portata minima di aria supplementare immessa: 30 litri/secondo per persona
- indice di affollamento: 0,7 persone/metro quadrato
- depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle aree circostanti
- progettazione, installazione, manutenzione e collaudo degli impianti a norma dei regolamenti di sicurezza e risparmio energetico.

Il numero massimo di persone ammissibili in base alla portata dell'impianto deve essere indicato all'ingresso del locale.

Negli esercizi di ristorazione la superficie dei locali per fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione.

Articolo 12 – Norme urbanistico-edilizie

Le attività degli esercizi di somministrazione sono soggette a tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso previste dal PRG e dei relativi strumenti attuativi, nonché a quelle igienico - sanitarie.

CAPITOLO III – AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 – Domanda e autorizzazione

L'apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione comunale.

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o spedita con raccomandata e deve indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome, data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale in caso di ditta individuale;
- denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale/partita IVA in caso di persone giuridiche/società;
- certificato o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003;
- ubicazione dell'esercizio;
- superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; diversamente occorrerà allegare una copia di un documento di identità dei sottoscrittori.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i documenti urbanistici, di sicurezza, igienico - sanitari e di impatto previsti al punto 3 della D.G.R. n. 7/17516/04: la documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali nel quale si intende esercitare l'attività;

- a) pianta planimetrica dei locali almeno in scala 1:100, con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione di alimenti debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato, dalla quale dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992 n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistica edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi, se ne ricorrono gli estremi;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico, se ne ricorrono gli estremi;
- f) marca da bollo per l'autorizzazione;
- g) copia del documento di identità del richiedente;
- h) l'autorizzazione sanitaria o l'eventuale richiesta da inoltrarsi, a cura dell'Ufficio, all'ASL competente;

- i) facoltativamente eventuale copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati e/o tutti i documenti che possono essere utili ad una celere definizione dell'istruttoria.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) potranno essere presentati anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione ma comunque prima dell'inizio dell'attività. Nei casi di rappresentanza legale dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione del delegato, con firma autentica nei modi di legge.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:

a)-alla disponibilità dei locali;

b)-alla indicazione di un eventuale preposto all'esercizio;

c)-alla presentazione preventiva dei certificati di igienicità dei locali e di prevenzione incendi.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato al richiedente entro 45 giorni dalla sua presentazione.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande saranno comunicate all'interessato e potranno essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di 45 giorni di cui all'art. 9, comma 7 della L.R. n. 30/2003 per la conclusione del procedimento, rimarrà sospeso fino a regolarizzazione.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, l'operatore deve porsi in regola con tutte le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso, sicurezza e prevenzione incendi.

Unitamente alla richiesta di rilascio di autorizzazione il richiedente deve produrre al Comune di Rosate il Modello A di Dichiarazione d'Inizio Attività Produttiva ai sensi dell'art. 3 della L.r. 8/2007 ovvero il modulo per la registrazione dell'attività che tratta alimenti e/o bevande ai sensi dei regolamenti CEE attualmente in vigore, ai fini del rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie.

Articolo 14 - Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata per tipologia unica, a tempo indeterminato, nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria ed è valida solo per i locali in essa indicati.

Per il regolare rilascio dell'autorizzazione il Comune accerta la rispondenza del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. n. 564 del 17 dicembre 1992.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della L. n. 287/91 dovranno essere convertite in tipologia unica, sempre nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria a suo tempo rilasciata ovvero a quanto stabilito nel Modello A di Dichiarazione d'Inizio Attività Produttiva ai sensi dell'art. 3 della L.r. 8/2007 ovvero nel modulo per la registrazione dell'attività che tratta alimenti e/o bevande ai sensi dei regolamenti CEE attualmente in vigore, ai fini del rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie.

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 30/2003, in merito al rilascio di autorizzazioni temporanee in occasione di riunioni straordinarie di persone, in applicazione delle disposizioni dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, le attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone è soggetta a denuncia di inizio attività da presentarsi direttamente o tramite raccomandata al Comune almeno 30 (15) giorni prima dello svolgimento.

Nella denuncia dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della L.r. n. 30/2003, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza delle strutture ed impianti e delle norme igienico - sanitarie relative all'attività di somministrazione esercitata.

Articolo 16 - Attività stagionale

Per stagionalità si intende lo svolgimento dell'attività di somministrazione per un periodo non inferiore ai due mesi e non superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno anche in modo non continuativo.

In ogni caso non può intercorrere una chiusura superiore ai dodici mesi fra i vari periodi lavorativi.

Per il rilascio delle autorizzazioni valgono le norme stabilite dalla legge regionale e dal presente Regolamento in special modo quanto stabilito dall'art. 13 per le procedure amministrative.

Articolo 17 – Estensione dell'attività

Gli operatori esistenti che intendono estendere l'attività alla ristorazione (denominazione a,b,c,d di cui all'art. 4) devono:

- aggiornare l'autorizzazione sanitaria;
- frequentare corsi di aggiornamento professionale previsti da specifica delibera della Giunta Regionale o dall'art. 4 della L.r. n. 12 del 4 agosto 2003 "Norme relative a certificazioni in materia di igiene o sanità pubblica";
- provvedere ad effettuare la relativa comunicazione al Comune.

Articolo 18 – Ampliamento dell'attività

L'ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione, per la parte relativa al titolo abilitativo commerciale, è soggetto a comunicazione scritta da inoltrarsi all'Ufficio secondo la modulistica predisposta dallo stesso unitamente al Modello A di Dichiarazione d'Inizio Attività Produttiva ai sensi dell'art. 3 della L.r. 8/2007 ovvero il modulo per la registrazione dell'attività che tratta alimenti e/o bevande ai sensi dei regolamenti CEE attualmente in vigore, ai fini del rispetto delle disposizioni igienico – sanitarie, per la parte oggetto di ampliamento.

Nella comunicazione deve essere dichiarato il rispetto:

- delle norme urbanistico edilizie e sulla destinazione d'uso;
- delle norme igienico sanitarie;
- dei regolamenti di polizia urbana.

In alternativa al contenuto della comunicazione di cui sopra potranno essere citati gli estremi degli atti abilitativi che autorizzano l'ampliamento dell'esercizio.

La sorvegliabilità dei locali deve sempre essere assicurata.

L'ampliamento potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione sempre che non siano pervenute comunicazioni da parte dell'Ufficio relative all'interruzione dei termini del silenzio assenso.

L'Ufficio provvederà quindi al rilascio della nuova autorizzazione riportante la nuova superficie del locale.

Articolo 19 – Subingresso dell'attività

Il subingresso in proprietà o gestione nell'attività è soggetto a sola comunicazione e determina la reintestazione nei confronti del subentrante.

La comunicazione deve contenere i dati anagrafici di cui all'art. 13 del presente Regolamento e dovrà essere allegato obbligatoriamente copia del contratto di cessione di azienda redatto nelle forme di legge vigenti e debitamente registrato.

Con il ricevimento o deposito della comunicazione presso l'Ufficio, l'attività potrà essere immediatamente svolta dal subentrante, senza interruzione temporale alcuna, purché siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale.

A seguito del subingresso a causa di morte del titolare, colui che subentra può continuare l'attività senza interruzione per ulteriori trecentosessantacinque giorni dalla data del decesso, termine massimo entro il quale deve essere presentata la richiesta di reintestazione dell'autorizzazione allegando la documentazione che attesti il diritto avanzato.

Entro il termine di mesi dodici dalla data del decesso, la parte interessata deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della legge regionale.

Articolo 20 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata per:

- mancata attivazione dell'esercizio entro due (1) anni dal rilascio, salvo **concessione di proroga, comunque non superiore a mesi 6**, in caso di comprovata necessità e con richiesta motivata;
- sospensione dell'attività superiore ad un anno;
- perdita dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività;
- sopravvenuta non conformità alle norme di sorvegliabilità, urbanistiche, edilizie, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza (in questo caso viene predisposto un provvedimento di sospensione dell'attività da 3 giorni a 3 mesi, entro il quale l'esercente può ripristinare i requisiti non conformi; il termine può essere prorogato per comprovata necessità e con richiesta motivata);
- sopravvenuta indisponibilità dei locali e mancata richiesta di trasferimento entro 6 mesi, salvo **concessione di proroga, comunque non superiore a giorni 30**, in caso di comprovata necessità e con richiesta motivata;
- inosservanza dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

- mancata ripresa dell'attività secondo le modalità e i termini previsti per il subingresso dall'art. 15 della L.r. n. 30/2003;
- mancato rispetto delle direttive comunali che regolano le attività di videogioco.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni, concessioni e abilitazioni edilizie e igienico-sanitarie, nonché in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

CAPITOLO IV – MODALITA' OPERATIVE

Articolo 21 – Commissione

Il Comune istituisce, ai sensi dell'art. 20 della L.r. 30/2003, una commissione consultiva, nominata dal Sindaco e presieduta dal medesimo o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle Associazioni di categoria degli esercenti, secondo il criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale, delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, della CCIAA.

La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito a:

- programmazione dell'attività;
- definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni;
- determinazione degli orari;
- eventuali programmi di apertura a turno, per assicurare adeguati livelli di servizio.

Articolo 22 – Pubblicità dei prezzi

Il prezzo di tutti i prodotti destinati alla somministrazione deve essere esposto in modo ben visibile al consumatore con esposizione di una tabella prezzi all'interno del locale.

Gli esercizi di ristorazione hanno ulteriormente l'obbligo di esporre il menù anche all'esterno dell'esercizio, in modo comunque leggibile anche dall'esterno.

Il listino prezzi con servizio al tavolo deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente di servizio.

Il prezzo deve essere chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, soprattutto il prezzo aggiuntivo del servizio.

Il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto deve essere indicato in modo chiaro e visibile mediante cartello od altro mezzo idoneo, ovvero essere impresso in maniera chiara e ben leggibile direttamente sui prodotti.

Articolo 23 – Vendita per asporto

Gli esercizi possono vendere per asporto i prodotti oggetto della propria attività.

Art. 24 – Limitazioni

La somministrazione di bevande alcoliche superiori a 21 gradi non è consentita nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di spettacoli viaggianti in sagre, fiere e manifestazione varie sportive o musicali all'aperto.

Il divieto può eccezionalmente e temporaneamente essere esteso dal Sindaco alle bevande alcoliche inferiori ai 21 gradi.

Devono inoltre essere osservate le ordinanze comunali in tema di somministrazione e commercio.

CAPITOLO V – ORARI

Articolo 25 – Orario giornaliero

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti da apposita ordinanza sindacale adottata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 17 della L.r. n. 30/2003 e artt. 12, 13, 14, e 15 della D.G.R. n. 7/17516-2004.

Articolo 26 – Chiusura temporanea

La chiusura temporanea dell'esercizio superiore a 30 giorni deve essere comunicata al Sindaco.

Il Sindaco per assicurare idonei livelli di servizio al pubblico, sentita la Commissione, può predisporre programmi di apertura a turno degli esercizi, che gli operatori sono tenuti a osservare e a rendere noti ai consumatori con l'esposizione di un cartello visibile all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Articolo 27 Programmi di apertura per turni

Per garantire idonei livelli di servizio all'utenza, soprattutto nel periodo estivo, possono essere predisposti programmi di aperture per turno, degli esercizi di somministrazione tenendo conto delle eventuali tipologie prescelte dall'esercente.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante un apposito avviso ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

In caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 17 bis comma 3 del T.U.L.P.S.

Articolo 28 - Detenzione di apparecchi televisivi o simili in apposite sale

La detenzione di apparecchi televisivi o simili in apposite sale in pubblici esercizi di somministrazione, per i quali è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso, anche sotto forma di aumento della consumazione, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.

L'attività può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal deposito o ricevimento della domanda se non è stata rilasciata l'autorizzazione oppure comunicato il diniego.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, presentata in bollo, deve contenere:

le generalità, il codice fiscale ed il domicilio fiscale del richiedente. Per le persone giuridiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante;

la natura dell'attività di somministrazione e l'ubicazione dei locali.

Alla domanda vanno allegati:

planimetria dei locali in scala 1:100 con evidenziata la zona in cui risulta installato l'apparecchio;

certificato prevenzione incendi se previsto dalle norme vigenti;

tutto ciò che può essere utile al completamento dell'istruttoria;

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia posta in presenza di un funzionario comunale a ciò incaricato, ovvero nel caso in cui la stessa sia presentata unitamente a fotocopia, anche non autenticata, del documento di identità in corso di validità da parte del sottoscrittore.

Il funzionario incaricato provvederà a rilasciare od inviare la comunicazione di inizio procedimento di cui all'art. 8 della legge 241/90.

La verifica dei requisiti dichiarati dall'interessato avverrà d'ufficio con possibilità di interrompere la decorrenza dei termini, per richiedere l'integrazione della domanda con specifica documentazione da indicare volta per volta, con atto scritto da notificare all'interessato entro e non oltre trenta giorni dal deposito o ricevimento della comunicazione di inizio attività.

Nell'atto di richiesta di integrazione della documentazione deve essere indicato il termine temporale massimo entro il quale l'interessato dovrà far pervenire quanto richiesto, comunque di regola non superiore a trenta giorni.

Il funzionario incaricato in caso di presenza di elementi ostativi, irregolarità della domanda e della eventuale documentazione allegata oppure di inottemperanza alla richiesta di integrazione documentazione, emetterà l'atto di diniego debitamente motivato il quale dovrà essere notificato nei modi di legge nel rispetto dei sessanta giorni stabiliti dal precedente secondo capoverso.

L'attività può essere svolta purché non venga allestito apposito locale oppure predisposto l'arredamento in modo tale da creare una divisione netta fra l'area di somministrazione e l'area di visione delle trasmissioni.

L'apparecchio deve essere installato in modo tale che non vi sia la possibilità di visione delle trasmissioni da parte di persone stazionanti fuori dai locali del pubblico esercizio e soprattutto che non vengano intralciate le normali manovre di deflusso degli avventori.

CAPITOLO VI – VIDEOGIOCHI

Articolo 29 – Disposizioni legislative

Le norme riguardanti l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento (videogiochi) sono determinate in base a:

- art. 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) secondo le più recenti modificazioni
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388
- Legge 27 dicembre 2002 n. 289
- D.L. 30 settembre 2003 n. 269

- Legge 24 novembre 2003 n. 326
- D.M. Economia e Finanze 27 ottobre 2003 “Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6 e 7 lettera b del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”
- D.M. Economia e Finanze 20 gennaio 2004 “Rimozione, demolizione e cessione all’estero degli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 7, lettera b del T.U.L.P.S. (Regio Decreto n. 773 del 18giugno 1931 e successive modificazioni e integrazioni) o loro conversione...in apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6 o comma 7, lettere a,c del T.U.L.P.S.”
- Circolare 26 febbraio 2004 n.1 Ministero Economia e Finanze “Apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S...”

Articolo 30 – Definizione di apparecchi e congegni per trattenimento e divertimento (videogiochi)

L’art. 110 del T.U.L.P.S. nella sua formulazione più attuale delinea le seguenti figure:

- comma 5: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo...che hanno insita la scommessa....che consentono vincite superiori al limite massimo stabilito al successivo comma 6 (50 euro)
- comma 6: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco di abilità...quelli nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio (vincita)...
- comma 7, lettera a: apparecchi elettromeccanici privi di monitor...con cui il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica...
- comma 7, lettera b: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco di abilità...quelli nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio (vincita)...che possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita...(fuori legge dal 1 maggio 2004)
- comma 7, lettera c: apparecchi....che non distribuiscono premi...

MODALITA' DI GIOCO

Articolo 31 – Caratteristiche di gioco

Articolo 110 T.U.L.P.S	Attivazione	Costo partita	durata	Vincita massima	Erogazione vincita
Comma 6 metallica	moneta metallica	≤ 50 cent.	7"-13"	≤ 50 euro	Moneta
Comma 7 a Piccoli oggetti	"	≤ 1 euro	...	≤ 20 volte	il costo
Comma 7 b Ripetiz. Partita	"		≤ 50 cent.	...	10 partite
Comma 7 c	anche ≥ 50 cent	...	-	-

Articolo 32 – Giochi leciti

Rientrano nella categoria dei giochi leciti gli apparecchi e congegni elettronici automatici e semiautomatici definiti ai commi 6, 7°, 7c; quelli del comma 7b (a ripetizione partita) non sono più leciti dal 1 maggio 2004.

Articolo 33 – Divieto di riproduzione gioco del poker

Sono vietati videogiochi considerati d'azzardo, cioè con la scommessa insita nel gioco, o che consentano vincite puramente aleatorie in denaro o natura superiori al valore massimo previsto al comma 6, art. 110 T.U.L.P.S. (50 euro).

Articolo 34– Divieto di riproduzione gioco del poker

Nei videogiochi di trattenimento e abilità non possono essere riprodotti il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Articolo 35 – Divieto di gioco ai minorenni

I videogiochi di trattenimento o abilità (comma 6) sono vietati ai minori di 18 anni.

Articolo 36 – Vincite

Le vincite in denaro ai videogiochi (comma 6) sono erogate a fine partita direttamente dalla macchina, esclusivamente in monete metalliche; le vincite sono computate in modo non predeterminabile e devono risultare non inferiori al 75% degli importi giocati, su un ciclo complessivo di 14.000 partite.

Le vincite in piccoli oggetti (comma 7, lettera a) sono distribuite direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, non sono convertibili in denaro o scambiabili con altri premi.

DISPOSIZIONI PER APPARECCHI E CONGEGNI

Articolo 37– Tipologia degli esercizi

Gli esercizi in cui possono essere installati i videogiochi si articolano in:

- bar, caffè..
- ristoranti, fast food, osterie, trattorie....
- stabilimenti balneari
- alberghi
- sale da gioco
- circoli privati, associazioni, organizzazioni enti (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235) con attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande
- agenzie ippiche e sportive autorizzate
- esercizi concessionari o autorizzati alla raccolta di scommesse (es. corsa tris, totip, totocalcio, lotto, lotterie...)

Articolo 38 – Numero massimo degli apparecchi installabili

Sono soggetti a limite massimo di installazione i videogiochi di trattenimento o abilità (comma 6)

Tipologia Degli esercizi	Numero massimo di apparecchi
Bar, caffè...(anche in ogni 50 Circoli privati), esercizi di Raccolta scommesse	1 ogni mq. (max 2 fino a 50 mq + 1 per mq ulteriori, totale max 4)
Ristorazione (anche in per ogni Circoli privati)	1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq + 1 100 mq ulteriori, totale max4)
Stabilimenti balneari 1 ogni	1 ogni 1.000 mq (max 2 fino a 2.500 mq + 2.500 mq ulteriori, totale max 4)
Alberghi camere + 1	1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 ogni 100 camere ulteriori, totale max 6)
Sale giochi quello degli	1 ogni 10 mq (totale non superiore a altri giochi presenti)
Agenzie di scommesse ogni Ippiche e sportive	1 ogni 15 mq (max 6 fino a 100 mq + 1 ulteriori 100 mq, totale max 8)

Per i circoli privati si considera solo l'area destinata alla somministrazione.

Per gli esercizi misti di ristorazione e bar l'intera superficie del locale è ascritta all'attività prevalente, mentre è imputata alle singole attività in caso locali ben distinti fra loro.

Articolo 39 – Divieti di installazione

E' vietata l'installazione in esercizi all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole e pertinenze di luoghi di culto.

Non è altresì consentita l'installazione all'esterno dei locali o delle aree destinate Nell'attività di somministrazione.

Negli esercizi di bar-caffè e ristorazione (anche in circoli privati), stabilimenti balneari, esercizi di raccolta gioco-scommesse su incarico di concessionari i videogiochi non possono essere contigui agli altri giochi; negli alberghi e nelle sale giochi i videogiochi sono collocati in aree specificatamente dedicate.

Articolo 40 – Apparecchi a ripetizione di partita

Gli apparecchi a ripetizione di partita (comma 7, lettera b) non possono più essere installati o utilizzati.

CAPITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 41 Norme transitorie

Il titolare di più autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), e d) della legge 287/91 per uno stesso esercizio, deve presentare al comune comunicazione ai sensi dell'articolo 3 della L.r. 30/2003 indicando l'attività svolta.

Conseguentemente a tale comunicazione il Comune rilascia un'unica autorizzazione di conversione, come prevista dall'articolo 9 della L.r. 30/2003, che sostituisce le precedenti in suo possesso.

Articolo 42 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa citata all'art. 1 e succ. integrazioni e modificazioni.

Articolo 43 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento composto da 43 articoli annulla e sostituisce la precedente Ordinanza sindacale n. 02/95 e l'allegata, relativa relazione tecnica contenente i criteri per la parametrizzazione per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande.